



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 21/07/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 16/1/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 22/3/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 2.607,42, a titolo di commissioni e spese di istruttoria/notifica non maturate, al netto di quanto già restituito in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali "dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso".

Inoltre in sede di reclamo, "integralmente" richiamato, aveva domandato € 500,00 per spese di assistenza tecnica.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 *sexies* del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto" – ha creato nei finanziatori un "legittimo affidamento" circa la correttezza del loro operato. Esclude l'efficacia diretta della Direttiva nel nostro ordinamento (al riguardo, richiama la sentenza n. 10489/2019 del Trib. di Napoli). In ogni caso, ritiene che un'interpretazione dell'art. 125 *sexies*, comma 1 TUB, conforme alla sentenza *Lexitor*, dovrebbe essere rifiutata per il passato (con conseguente irrilevanza della stessa sentenza *Lexitor* nel presente procedimento), "onde non incorrere in plurime



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*violazioni dell'ordinamento dell'Unione Europea e delle disposizioni dei relativi Trattati*"; nel caso *de quo*, quindi, non è dovuto alcun rimborso per le "Commissioni rete esterna" di cui alla lett. F) del contratto, trattandosi di costi imposti da terzi. Evidenza, inoltre, un contrasto tra le determinazioni assunte dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 e le indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza con la Comunicazione al sistema del 4 dicembre 2019, riferite unicamente a finanziamenti in corso alla data della cennata Comunicazione o, al più, alla data della pubblicazione della pronuncia della CGUE e, dunque, non al finanziamento oggetto del presente ricorso, estinto a seguito dell'emissione del conteggio estintivo del 22 marzo 2019;

- la trasparenza delle condizioni contrattuali (cfr. punto 3 "*costi del credito*" del modulo SECCI e articolo 5 "*destrazioni operate*") in quanto risultano distintamente e chiaramente indicate tutte le prestazioni remunerate;
- la natura *up front* delle commissioni rete esterna, corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito, già "*integralmente e definitivamente sostenuti*" (produce la fattura dell'agente per compensi provvigionali, il relativo dettaglio, nonché la contabile del bonifico). Aggiunge inoltre che si tratta di un costo "*non determinato dalla banca ma [...] addebitato da un soggetto terzo*" e che, pertanto, "*sarebbe del tutto ingiustificato che la banca si trovasse ora esposta alla sua restituzione*";
- la natura *up front* delle commissioni di attivazione, a copertura di attività "preliminari" e "di perfezionamento", che precedono o che coincidono con la stipula ed erogazione del finanziamento e che "*vengono svolte una tantum, quale che sia l'esito della domanda di finanziamento o la durata del contratto*", e delle spese di istruttoria, trattandosi di "*costi riferiti ad attività palesemente ed integralmente up front*";
- la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo sulla base del *pro rata temporis*, pari a € 1.667,06, a titolo di "*commissioni di gestione*", comprensivo anche dei costi di incasso rate.

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto.

In sede di repliche, trasmesse il 25/6/2020, il ricorrente chiarisce che anche laddove le provvigioni siano dirette "*totalmente*" ad attività *up front*, il costo di tale voce commissionale dovrebbe in ogni caso essere rimborsato, come previsto dalla sentenza "Lexitor".

Pertanto, aggiunge, l'intermediario produce la fattura attestante il pagamento ma non la convenzione intercorrente con l'agente/mediatore o intermediario ex art. 106 t.u.b. intervenuto "*al fine di comprendere la natura di tale accordo ed i relativi compiti connessi*". Pertanto, insiste per l'accoglimento della propria domanda.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario



è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno.*

*Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

Nel merito, il Collegio, in linea col proprio orientamento (Coll. Bari, dec. n. 5287 e 10504) osserva che i costi di cui alla lett. D) relativi alle Commissioni di gestione sono da considerare *recurring*, richiamando le stesse attività collegate non solo alla fase preliminare del prestito, ma anche gestionale dello stesso (cfr. sul punto Coll. Coord., dec. n. 5031/2017).

Sono invece da considerare *up front* i costi di cui alla lett. C) relativi alle Commissioni di attivazione, di cui alla lett. E) relativi alle spese di istruttoria e di cui alla lett. F) relativi alle Commissioni rete esterna trattandosi di attività riconducibili alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In conclusione, il Collegio ritiene che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essere a costui rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

  

TAN ▶	5,20%
-------	-------

  

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	37,60%

  

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. di attivazione C) (up front)	€ 1.657,87	€ 980,91	€ 623,43	<input type="radio"/>		€ 623,43
<input type="radio"/>	comm. di gestione D) (recurring)	€ 2.236,61	€ 1.323,33	€ 841,06	<input type="radio"/>		€ 1.323,33
<input type="radio"/>	spese istruttoria E) (up front)	€ 450,00	€ 266,25	€ 169,22	<input type="radio"/>		€ 169,22
<input type="radio"/>	comm. rete esterna F) (up front)	€ 1.440,00	€ 852,00	€ 541,50	<input type="radio"/>		€ 541,50
<input type="radio"/>	costo incasso rate G) (recurring)	€ 600,00	€ 355,00	€ 225,63	<input type="radio"/>		€ 355,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
	rimborso da c.e.					€ 1.667,06	-€ 1.667,06

  

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.345,42
interessi legali	si

In definitiva, va accertato, per entrambi i contratti di finanziamento, il diritto del ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 1.345,42, al netto di quanto già restituito e oltre interessi dalla data del reclamo.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.345,42, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS